

REGOLAMENTO (CE) N. 2105/96 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1775/96⁽⁴⁾, fissa le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; che i cereali offerti devono presentare le caratteristiche fisiche e tecnologiche previste per le qualità ammissibili all'intervento; che occorre precisare che il frumento tenero presentato come panificabile deve essere atto a tale utilizzazione; che è pertanto opportuno disporre che l'organismo di intervento proceda a controlli della conformità del prodotto, in caso di dubbio;

considerando che il rischio di presentazione all'intervento di prodotti non conformi è particolarmente elevato per la campagna in corso, in particolare in alcuni Stati membri a causa del tasso di umidità elevato registrato durante il raccolto e del ricorso a procedure di essiccazione rapida;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultimo capoverso è sostituito con il testo seguente:

«Per il frumento tenero offerto all'intervento nel corso della campagna 1996/1997, in caso di dubbio sulla panificabilità l'organismo di intervento procede ad una prova di germinazione. Quando la facoltà germinativa è inferiore all'85 %, il frumento tenero presentato è rifiutato.

Tuttavia, qualora sia fornita la prova, con soddisfazione dell'organismo di intervento, che il frumento tenero offerto è panificabile, esso viene accettato tal quale. Le spese relative alla realizzazione delle prove necessarie per comprovare la panificabilità sono a carico dell'offerente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 232 del 13. 9. 1996, pag. 18.